



Global Policy – Conflitti di Interesse

INDICE

1	REQUISITI E FINALITÀ DELLA POLICY	3
2	APPLICABILITÀ E SINTESI DEI CONTENUTI.....	3
3	REQUISITI MINIMI DI GOVERNANCE	4
3.1	Principali casistiche di conflitto di interessi rilevanti per il Gruppo UniCredit	6
3.1.1	Conflitti d'interesse nella prestazione di servizi e attività d'investimento	6
3.1.2	Conflitti nella distribuzione di prodotti assicurativi	8
3.1.3	Conflitti relativi all'emissione di prodotti assicurativi	9
3.1.4	Conflitti relativi all'emissione di strumenti finanziari	9
3.1.5	Conflitti derivanti dall'amministrazione e/o dalla contribuzione a financial benchmark.....	9
3.1.6	Conflitti derivanti dalla produzione e/o diffusione di raccomandazioni in materia di investimento	9
3.1.7	Conflitti derivanti da attività e servizi bancari	9
3.1.8	Conflitti derivanti da interessi personali esterni all'ambito lavorativo (Outside Business Interest - OBI).....	10
3.1.9	Conflitti di natura organizzativa	10
3.1.10	Conflitti derivanti dall'assegnazione di servizi e attività a fornitori esterni.....	11
4	WHISTLEBLOWING.....	11
5	RIFERIMENTI.....	12

1 REQUISITI E FINALITÀ DELLA POLICY

La presente Policy stabilisce come il Gruppo individua, gestisce e mitiga i **conflitti di interesse (COI)**, effettivi o potenziali, nel rispetto delle norme applicabili e delle best practice di mercato.

2 APPLICABILITÀ E SINTESI DEI CONTENUTI

Un conflitto di interesse ("COI") si verifica quando il Gruppo, il Personale Rilevante - inclusi i relativi familiari stretti o soggetti a essi collegati - o gli Stakeholder hanno un interesse personale o economico che potrebbe influenzare, o sembrare influenzare, le decisioni prese nel lavoro quotidiano, procurando un vantaggio a sé stessi o un danno a uno o più clienti o categorie di Stakeholder. Un COI può sussistere anche in assenza di comportamenti scorretti o illeciti: basta che ci sia un rischio reale, o anche solo apparente di compromissione dell'imparzialità decisionale. La Policy disciplina le seguenti tipologie di COI:

1. **Conflitti connessi con la prestazione di servizi e/o attività d'investimento.** Rientrano in tale categoria i conflitti disciplinati dalla direttiva MIFID II 2014/65/UE e dal Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (c.d. "Conflitti MIFID II") ed i conflitti derivanti dalla prestazione congiunta di servizi e/o attività di investimento MIFID II e d'impresa (c.d. "Conflitti di Business").
 - I **"Conflitti MIFID II"** interessano i clienti e la prestazione dei servizi e/o attività d'investimento di cui alla "direttiva MIFID II". Ad esempio laddove il Gruppo: (i) conceda finanziamenti rilevanti a una Società e al contempo distribuisca strumenti finanziari emessi dalla medesima; (ii) collochi uno strumento finanziario di emittente terzo e percepisca da questo un inducement.
 - **Conflitti relativi all'emissione di strumenti finanziari:** derivano dal duplice ruolo di emittente e di prestatore di servizi bancari e/o di investimento. Tali conflitti devono essere identificati, adeguatamente gestiti e monitorati e, ove richiesto dalla normativa applicabile, oggetto di specifica informativa ai clienti.
 - Conflitti derivanti dalla fornitura di **raccomandazioni in materia di investimento:** qualsiasi relazione o circostanza che possa compromettere l'obiettività della raccomandazione deve essere identificata, registrata e, ove richiesto dalla normativa applicabile, resa nota mediante apposita disclosure.
 - I **"Conflitti di Business"** o **Conflitti di interesse derivanti dall'attività aziendale (c.d. "Business COI")** consistono in situazioni in cui l'interesse di due clienti o di un cliente e l'interesse del Gruppo sono in conflitto tra loro e sono suscettibili di generare una violazione normativa o rischi reputazionali per il Gruppo o una violazione degli accordi contrattuali stipulati dal medesimo. I Conflitti di Business, potrebbero insorgere, ad esempio, nell'ambito di un incarico di corporate finance, nel caso in cui si venga contattati da due diversi Clienti per ricevere consulenza o servizi di project finance sulla stessa società¹.
2. **Conflitti connessi con la distribuzione di prodotti assicurativi (disciplinati dalla Direttiva IDD (UE) 2016/97) e conflitti relativi all'emissione di prodotti assicurativi.** I distributori di prodotti assicurativi devono agire nel miglior interesse dei clienti, evitando qualsiasi impatto negativo sulla qualità del servizio prestato e garantendo che ciascun cliente riceva un'informativa adeguata. Prima della conclusione di un accordo di distribuzione di prodotti assicurativi e per tutta la durata dello stesso, ciascuna Società del Gruppo deve verificare le relative condizioni e misure applicabili. Le società del Gruppo che emettono prodotti assicurativi devono agire nel miglior interesse dei clienti e garantire che i conflitti di interesse derivanti da specifiche situazioni (quali, a titolo esemplificativo, la gestione di prodotti assicurativi i cui portafogli sottostanti sono gestiti da una Società del Gruppo) siano correttamente identificati e adeguatamente gestiti e ove richiesto dalla normativa applicabile, comunicati ai clienti al fine di garantire un'informativa completa e trasparente. Rientrano in tale categoria, ad esempio, i casi in cui il Gruppo distribuisce prodotti assicurativi emessi da una Società del Gruppo oppure distribuisce prodotti di terzi percependo incentivi da questi ultimi.

¹ I Conflitti di Business si determinano nell'ambito delle attività svolte dalla Group Client Solutions (GCS), Wealth and Large Corporates e in generale a tutte le strutture di Network e supporto dedicate ai clienti Corporate che negoziano con i clienti prestando determinati servizi [cfr 3.1.1.2 (5)].

3. **Conflitti derivanti dall'amministrazione e/o dal contributo a un financial benchmark:** tutti i potenziali o effettivi COI, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'esposizione diretta o dal processo di determinazione di un financial benchmark, devono essere identificati, adeguatamente gestiti e registrati.
4. **Conflitti connessi con la prestazione di attività e servizi bancari,** i COI derivanti da attività bancarie e/o servizi svolti dal Gruppo, ad esempio, i) conflitto derivante da rapporti con soggetti che appartengono al cd. Perimetro Combinato: ad esempio in caso di fornitura di servizi o attività bancarie a un membro della Società del Gruppo, ii) conflitti relativi alla proprietà di partecipazioni e/o investimenti indiretti in società non finanziarie: ad esempio in caso di un investimento significativo da parte di una linea di business del Gruppo e la presenza simultanea di una significativa transazione di finanziamento alla stessa società concessa da un'altra linea di business del Gruppo.
5. **Conflitti connessi con interessi personali esterni dei dipendenti** ("Outside Business Interest" – **OBI**), conflitti derivanti da interessi detenuti in attività non direttamente connesse al rapporto di lavoro con una società del Gruppo UniCredit (ad esempio, un secondo impiego).
6. **Conflitti organizzativi,** conflitti che possono sorgere qualora il medesimo dipendente sia nominato in più ruoli rilevanti o in occasione di modifiche organizzative.
7. **Conflitti derivanti dall'assegnazione di servizi a fornitori esterni** (inclusi i casi di outsourcing).

Il Gruppo tratta tutti i clienti in modo corretto e imparziale, sia quando fornisce consulenza sia quando opera per loro conto. Se una persona del Personale Rilevante sa che lei stessa o il Gruppo hanno un interesse che potrebbe condizionare il rapporto con un cliente, deve agire sempre nel miglior interesse del cliente, mettendo da parte qualsiasi altro interesse in conflitto.

Se un conflitto di interesse non può essere gestito secondo questa Policy, deve essere evitato: ad esempio, rinunciando a partecipare all'operazione o all'attività proposta.

Tutti i dipendenti del Gruppo UniCredit devono rispettare le regole sui conflitti di interesse nel proprio lavoro quotidiano. In caso di dubbi, possono rivolgersi al Local COI Referent di riferimento che fornisce supporto e indicazioni pratiche. Le regole e i processi per gestire i conflitti di interesse sono descritti nella **Global Operational Regulation – Conflicts of Interest Management**.

3 **REQUISITI MINIMI DI GOVERNANCE**

Il Group COI Referent²:

- è la funzione Compliance responsabile di assicurare la solidità del modello di gestione dei conflitti di interesse del Gruppo e il suo costante aggiornamento, con il supporto delle altre funzioni della Capogruppo (ad esempio P&C e funzioni di business) e delle funzioni Compliance delle singole Legal Entity/Foreign Branch (Local Compliance);
- **identifica tutti i possibili Eventi³** che possono generare conflitti di interesse, in funzione dei servizi e delle attività prestati dal Gruppo e dalle relative Legal Entity alla clientela;
- **identifica le diverse tipologie di conflitti di interesse;**
- **definisce le misure organizzative standard di Gruppo** finalizzate a mitigare o eliminare i conflitti di interesse rilevanti nonché le azioni richieste per la loro gestione, quali, ad esempio, la comunicazione del conflitto o la sua gestione attiva.

² Compliance Transversal Risk Management – Corporate Conduct è responsabile per l'oversight dei rischi di Conflitto di Interesse (COI) e della relativa Policy. In UC SpA, l'attività di advisory relativa ai COI è gestita da diverse funzioni di conformità: *Market Integrity & Customer Protection* è responsabile dell'advisory sul ruolo del produttore; *Customer Protection Advisory Italy* copre l'advisory sul ruolo del Distributore; e le attività di supervisione rientrano sotto *Compliance Transversal Risk Management – Corporate Conduct*.

³ In SIA Eagle (COI tool) gli Eventi sono definiti "Interests".

Al fine di tutelare gli interessi della clientela, le Legal Entity devono adottare adeguate misure organizzative per mitigare o eliminare i conflitti di interesse identificati nella **COI Matrix**, ad esempio mediante la definizione della propria struttura organizzativa o l'implementazione di normative di Gruppo e di ulteriori regolamentazioni interne.

La **COI Matrix** è un file Excel che contiene l'elenco dei possibili conflitti di interesse derivanti dalle attività e dai servizi prestati, identificati come **"Eventi"**. A ciascun Evento sono associate le misure organizzative standard di Gruppo ritenute efficaci per la gestione del relativo conflitto di interesse. Il foglio **"COI Roadmap"** identifica le strutture coinvolte nella gestione delle diverse tipologie di conflitto.

Ciascuna Legal Entity (LE) o Foreign Branch (FB) può **personalizzare** la propria **COI Matrix** in funzione delle attività e dei servizi effettivamente prestati, identificando tutti gli Eventi applicabili.

Per ciascun Evento, la LE/FB deve individuare:

- **l'Event Owner:** l'unità organizzativa presso la quale l'Evento può originarsi e il relativo personale rilevante coinvolto;
- **l'Event Focal Point:** la funzione responsabile della registrazione dell'Evento in Sia Eagle e il personale incaricato dello svolgimento di tale attività.

Una volta definita la COI Matrix a livello locale, il Group COI Referent assicura il conseguente aggiornamento dell'applicativo **Sia Eagle**.

Ciascuna Legal Entity o Foreign Branch deve utilizzare l'applicativo **Sia Eagle** per la registrazione e il monitoraggio degli Eventi e per l'individuazione di eventuali conflitti di interesse⁴. In conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, il registro dei conflitti di interesse potenziali ed effettivi deve essere implementato e costantemente aggiornato.

La **Local Compliance** svolge il ruolo di **Conflict Owner** ed è responsabile della valutazione di ciascun Evento, della conferma dell'eventuale esistenza del conflitto di interesse, della definizione delle relative azioni e della verifica continuativa dell'efficacia delle misure organizzative adottate, anche sulla base delle risultanze del **Compliance Risk Assessment (RA)** e dei **controlli di secondo livello (2LCs)**.

La **Prima Linea di Difesa (1st LoD)** deve presidiare i processi relativi ai conflitti di interesse concernenti:

- la prestazione di servizi e attività di investimento;
- la distribuzione di prodotti assicurativi;
- l'emissione di strumenti finanziari;
- l'amministrazione di financial benchmark;
- la produzione o diffusione di raccomandazioni in materia di investimento;
- la prestazione di attività e servizi bancari;
- gli interessi personali esterni all'ambito lavorativo dei dipendenti (Outside Business Interest - OBI);
- i conflitti organizzativi;
- i conflitti derivanti dal ricorso a professionisti esterni e fornitori.

La **formazione** costituisce un elemento fondamentale della presente Policy. A supporto della sua efficace attuazione, il Gruppo assicura a tutti i dipendenti una formazione obbligatoria in materia di conflitti di interesse, avente ad oggetto le procedure da seguire e le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle disposizioni applicabili.

⁴ Per le richieste tecniche relative allo strumento IT Sia Eagle, deve essere inviata una richiesta specifica a ClientSolComplianceTOOL@unicredit.eu.

3.1 Principali casistiche di conflitto di interessi rilevanti per il Gruppo UniCredit

3.1.1 Conflitti d'interesse nella prestazione di servizi e attività d'investimento

3.1.1.1 Conflitti oggetto della Direttiva MIFID

Il Gruppo è tenuto a mappare i conflitti di interesse potenziali ed effettivi e a individuare le misure necessarie per la loro gestione.

L'identificazione dei conflitti di interesse costituisce un processo continuo. Ciascuna Legal Entity deve pertanto adottare adeguate misure organizzative per garantire il monitoraggio costante e il tempestivo aggiornamento dei conflitti individuati.

Ogni LE che presta servizi di investimento deve pubblicare sul proprio sito internet una sintesi della propria Policy sui Conflitti di Interesse.

La Policy sui Conflitti di Interesse deve essere sottoposta a revisione da parte di Compliance almeno una volta all'anno, anche al fine di verificare che il framework esistente, gli assetti di governance e le ipotesi sottostanti continuino a essere adeguati.

La Compliance locale deve fornire al Senior Management una reportistica sui conflitti di interesse almeno con cadenza annuale.

Ai sensi della MiFID II, la comunicazione del conflitto di interesse al cliente (i.e., disclosure) rappresenta una misura residuale. Essa può essere utilizzata solo nei casi in cui le misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti a garantire, con ragionevole certezza, che il rischio di arrecare un pregiudizio al cliente sia evitato. La disclosure al cliente è tuttavia obbligatoria nelle situazioni di conflitto di interesse che sorgono nell'ambito della disciplina relativa alle offerte pubbliche di strumenti finanziari (Cd. Regolamento Prospetto)⁵.

Tutte le attività sono soggette sia a controlli ex ante (ad esempio, revisione da parte del Product Committee o approvazione del lancio di nuovi prodotti) sia a controlli ex post.

3.1.1.2 Conflitti oggetto della Direttiva MIFID II – requisiti supplementari

1) Requisiti generali supplementari in relazione ad assunzione a fermo o collocamento

Le Società del Gruppo che forniscono servizi di consulenza in materia di strategia di corporate finance e nonché servizi di sottoscrizione (underwriting) o collocamento di strumenti finanziari, sono tenute ad adottare procedure aggiuntive volte a prevenire o gestire i conflitti di interesse che possono sorgere qualora gli strumenti finanziari siano collocati presso la clientela o nel portafoglio proprietario del Gruppo.

Nei casi in cui una Società non sia in grado di gestire un conflitto di interesse mediante l'adozione di procedure adeguate, essa non potrà prendere parte all'operazione.

Ciascuna Società deve inoltre effettuare valutazioni approfondite nei casi in cui finanziamenti o linee di credito precedentemente concessi all'emittente-cliente da qualsiasi società del Gruppo possano essere rimborsati mediante i proventi derivanti dall'emissione di strumenti finanziari (cosiddetto *use of proceeds*)

2) Requisiti supplementari per la determinazione del prezzo di offerta relativo all'emissione di strumenti finanziari

Le Società del Gruppo coinvolte nella determinazione del prezzo di nuove emissioni di strumenti finanziari devono dotarsi di procedure, sistemi e controlli idonei a identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse derivanti da possibili fenomeni di sottovalutazione (underpricing) o sopravvalutazione (over-pricing) dell'emissione oppure dal coinvolgimento di soggetti rilevanti nel processo.

Tali presidi devono essere definiti in conformità alle misure organizzative previste dalla normativa interna di riferimento (ad esempio, la Pricing Policy).

⁵ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.

3) Requisiti supplementari relativi alla prestazione del servizio di consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti finanziari (anche) propri.

Le società del Gruppo che collocano strumenti finanziari di propria emissione, emessi da altre società del Gruppo o da soggetti terzi (inclusi gli emittenti-clienti supportati dalle società del Gruppo nell'organizzazione e gestione delle attività di collocamento), devono definire, attuare e mantenere processi e procedure efficaci per evitare che le raccomandazioni relative al collocamento siano influenzate impropriamente da conflitti di interesse connessi all'emissione o da relazioni esistenti o future.

Le società del Gruppo non possono accettare pagamenti o benefici da terzi, salvo nei casi in cui tali compensi o benefici siano conformi alle regole sugli **inducements** previste dalla MiFID II. A titolo esemplificativo, le società del Gruppo possono percepire incentivi legittimi nell'ambito della prestazione di servizi di consulenza su un'ampia gamma di prodotti e strumenti finanziari, purché sia contestualmente verificata l'adeguatezza del prodotto raccomandato al cliente.

La gestione dei conflitti di interesse, inclusi quelli derivanti dagli inducements ricevuti, si fonda anche sul valore "bloccante" della verifica di **adeguatezza**⁶: un'operazione caratterizzata da un conflitto di interesse può essere eseguita solo qualora risulti adeguata per il cliente.

Le condizioni bloccanti sono attualmente applicate a specifici servizi di investimento e/o a determinate tipologie di strumenti finanziari (ad esempio, quando il Gruppo agisce contemporaneamente come emittente e collocatore di obbligazioni e certificati). Qualora le attività di collocamento siano svolte per conto di emittenti-clienti, le società del Gruppo sono comunque tenute ad adottare processi e procedure volti a evitare le seguenti assegnazioni:

- effettuate allo scopo di sollecitare il pagamento di commissioni sproporzionatamente elevate per servizi non correlati prestati dall'impresa di investimento ("laddering");
- effettuate a favore di dirigenti apicali o componenti degli organi societari di clienti emittenti esistenti o potenziali in cambio dell'assegnazione, passata o futura, di mandati relativi ad attività di finanza aziendale ("spinning");
- subordinate in modo esplicito o implicito, alla ricezione di futuri ordini o all'acquisto di altri servizi forniti da una società del Gruppo da parte di un investitore o di qualsiasi entità presso cui tale investitore ricopra incarichi societari.

4) Requisiti supplementari relativi alla realizzazione di strumenti finanziari

Le Società devono implementare e mantenere procedure e misure idonee a garantire che la produzione (*manufacturing*) di strumenti finanziari avvenga nel rispetto dei requisiti in materia di corretta gestione dei conflitti di interesse, inclusi gli aspetti relativi alle politiche di remunerazione.

Le Società del Gruppo che producono strumenti finanziari devono dotare un processo che assicuri lo svolgimento di analisi specifiche (ad hoc) sui potenziali conflitti di interesse, al fine di evitare che i clienti finali subiscano effetti pregiudizievoli derivanti dall'assunzione di esposizioni opposte a quelle precedentemente detenute da una società del Gruppo o che quest'ultima intenda detenere successivamente alla vendita del prodotto di investimento.

5) Conflitti derivanti dall'attività aziendale (c.d. "Business Conflicts" o "Business COI")

Vengono definiti conflitti derivanti dall'attività aziendale i COI relativi alla prestazione di servizi di investimento che si generano all'interno delle strutture di Group Client Solutions, Wealth and Large Corporates e in generale a tutte le strutture di Network dedicate ai clienti Corporate. I servizi interessati sono i seguenti:

- Attività di capital markets (incluse le attività di Equity Capital Markets, Debt Capital Markets, Private Capital Markets, Strategic Equity Solutions)

⁶ Compatibilmente con il modello di servizio adottato da ciascuna società del Gruppo.

- Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le fusioni ed acquisizioni di imprese (servizio accessorio Mifid) e servizi di consulenza ESG⁷ ;
- Attività di finanziamento ai clienti quali leverage, project-finance e finanza strutturata (incluse le linee di revolving credit facility (RCF), finanziamenti sindacati, term loans e finanziamenti bilaterali) e i finanziamenti per acquisire una società target;
- Attività e/o iniziative strategiche proprietarie a livello di Gruppo UniCredit (incluse attività proprietarie di M&A e di collaborazione industriale strategica);
- Investimenti societari proprietari (incluse acquisti e dismissioni di partecipazioni societarie) e transazioni di conversione del debito in azioni;
- Attività di cartolarizzazione strategica e Asset Backed
- Le verifiche relative ai Business Conflict devono essere effettuate anche qualora un cliente stia perseguendo un'operazione che coinvolge una società target con la quale una o più Società del Gruppo intrattengono già un rapporto commerciale in essere.

Le Società sono tenute ad implementare processi e procedure che consentano di individuare preventivamente i Business COI e a definire le conseguenti misure organizzative per gestirli correttamente. Tali misure comprendono, tra le altre, l'informativa sui conflitti da fornire al cliente, ad esempio aggiungendo una clausola specifica nei contratti (NDA, mandato, documenti di offerta) avvalendosi del supporto della competente funzione Legale e di Compliance ove necessario.

3.1.2 Conflitti nella distribuzione di prodotti assicurativi

Le Società che operano in veste di intermediari assicurativi (per tutte le tipologie di prodotti, quindi sia IBIPs⁸ che non-IBIPs) devono implementare processi e procedure che garantiscano che, in tempo utile prima della stipula di un contratto assicurativo, il cliente riceva tutte le informazioni sui COI e sulla trasparenza previsti dalla relativa disciplina. Ciò è particolarmente rilevante quando si distribuiscono prodotti assicurativi emessi da una società del Gruppo (cioè da una società controllata dal distributore o appartenente allo stesso gruppo del distributore). La posizione di controllo del distributore sulla compagnia assicurativa o l'appartenenza di entrambe al medesimo gruppo potrebbero avere un impatto o un'influenza sull'attività di distribuzione e portare a privilegiare il soddisfacimento di un interesse distinto da quello del cliente finale. Anche in presenza di un inevitabile conflitto di interesse, le Legal Entities che agiscono come distributori devono operare in modo da non arrecare danni ai clienti/titolari di polizze e impegnarsi ad agire nel miglior interesse degli stessi. Inoltre, le Società che, in veste di intermediari assicurativi, distribuiscono prodotti di investimento assicurativi implementano e mantengono efficaci processi e procedure che garantiscono l'adozione di tutte le misure organizzative finalizzate ad evitare che i COI ledano gli interessi dei loro clienti finali. Tali disposizioni riguardano la corretta gestione dei COI, anche diretti o indiretti, che possono verificarsi in base ai rapporti con il Gruppo.

Tali previsioni saranno commisurate alle attività svolte, ai prodotti assicurativi distribuiti ed alla tipologia di distributore, nonché al rapporto societario tra lo stesso distributore e il Gruppo.

Quando la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi ai clienti ha luogo unitamente alla prestazione di servizi di investimento (per esempio, in forza della prestazione di un servizio di consulenza avente a oggetto un portafoglio del cliente composto sia da IBIPs sia da strumenti finanziari), le Società – anche con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa – dovranno conformarsi anche ai principi indicati nel paragrafo 3.1.1.2 [(3) Requisiti supplementari relativi alla prestazione del servizio di consulenza, distribuzione e collocamento di strumenti finanziari (anche) propri].

⁷ ESG è l'acronimo di Environmental, Social and Governance (Ambiente, Sociale e Governance). Esso si riferisce ai criteri utilizzati per valutare il modo in cui una società opera, non soltanto da una prospettiva economica, ma anche sotto il profilo etico, sociale e ambientale. Ai fini della presente Policy, i servizi di consulenza ESG includono:

(i) la consulenza in materia di struttura del capitale, strategia industriale e tematiche correlate, nonché la consulenza e i servizi relativi a operazioni di fusione e acquisizione (M&A);
(ii) qualsiasi attività di strutturazione di operazioni di finanziamento;
(iii) la consulenza relativa a strumenti finanziari.

⁸ IBIPs: Insurance Based Investments Products

3.1.3 Conflitti relativi all'emissione di prodotti assicurativi

Le Società del Gruppo che emettono prodotti assicurativi sono tenute a implementare processi e procedure per garantire un'ampia informativa sui Membri degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza, compresa la descrizione di eventuali COI. Pertanto, le Società che emettono prodotti assicurativi sono tenute a gestire i potenziali COI che emergono quando la gestione dei portafogli assicurativi è delegata a una Società del Gruppo o i premi raccolti per i prodotti IBIP sono investiti in prodotti finanziari emessi da una Società del Gruppo. Tale analisi deve essere effettuata dalla Compliance in collaborazione con le funzioni locali in possesso delle informazioni necessarie.

3.1.4 Conflitti relativi all'emissione di strumenti finanziari

Le Società che emettono strumenti finanziari devono implementare processi e procedure per garantire l'informativa relativa ai membri degli organi amministrativi, di gestione e di controllo, in cui rientri anche la descrizione di eventuali COI. Tale analisi deve essere svolta da Compliance con il supporto delle funzioni in possesso delle informazioni necessarie.

3.1.5 Conflitti derivanti dall'amministrazione e/o dalla contribuzione a financial benchmark

Le Società che operano in veste di amministratori e/o contributori di financial benchmark devono implementare processi, procedure e controlli idonei ad evitare COI.

Le Società che operano in veste di contributori sono soggette a COI in virtù della discrezionalità nella fornitura dei dati di input e, conseguentemente, devono implementare processi e procedure che garantiscano sia la gestione di tali conflitti sia che i dati di input siano accurati, conformi ai requisiti dell'amministratore e possano essere convalidati.

A tal fine, le Società implementano processi adeguati a garantire la necessaria indipendenza dei contributi (quali procedure organizzative e Chinese Walls) e ne verificano periodicamente la congruità.

3.1.6 Conflitti derivanti dalla produzione e/o diffusione di raccomandazioni in materia di investimento

Le Società che producono o diffondono raccomandazioni in materia di investimento sono tenute a garantire che le informazioni siano presentate in modo preciso e a comunicare eventuali COI.

Pertanto, le Società devono implementare processi e procedure dedicate (*ad hoc*) che impediscano l'utilizzo illecito di raccomandazioni in materia di investimento e comunichino qualsiasi COI a livello di Gruppo in conformità alla GOR Investment Recommendations and Investment Research.

3.1.7 Conflitti derivanti da attività e servizi bancari

Le Società devono implementare processi e procedure adeguati coerenti con i criteri di sana e prudente gestione definiti da UniCredit per la gestione del rischio di oggettiva ed imparziale valutazione delle operazioni di concessione di credito e di altre operazioni che interessano Società nelle quali il Gruppo detiene una partecipazione significativa o soggetti vicini ai centri decisionali della Società.

Nello specifico, le Società del Gruppo devono implementare processi volti ad individuare ed a gestire potenziali COI derivanti dai seguenti casi:

- attività di rischio e conflitti d'interesse con Soggetti collegati;
- conflitti d'interesse e definizione di regole per la gestione delle obbligazioni con Esponenti Bancari;
- conflitti d'interesse e definizione di regole per la gestione delle operazioni con Parti Correlate;
- conflitti d'interesse legati all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni in imprese non finanziarie e in investimenti indiretti in equity.

Ulteriori standard di Gruppo relativi all'identificazione di tali conflitti e alle misure organizzative finalizzate a mitigarli sono descritti nella "Global Policy - Operazioni con parti correlate, soggetti collegati ed Esponenti Aziendali ex art.136 TUB" e nelle relative norme interne implementate dalle Società del Gruppo.

3.1.7.1 Conflitti relativi a partecipazioni detenute in imprese non finanziarie e investimenti indiretti in equity

Le Società devono implementare processi e procedure, coerenti con i principi definiti da UniCredit, per l'individuazione di potenziali COI tra le attività di investimento in imprese non finanziarie e le altre attività bancarie tipiche, in particolare la concessione di finanziamenti. Tali misure organizzative devono essere in grado di prevenire o mitigare il rischio che le decisioni:

- relative alla concessione di crediti o ad altre operazioni con imprese non finanziarie siano condizionate dal fatto che la stessa o un'altra Società detengano una partecipazione qualificata nell'ente che richiede il finanziamento; o
- relative all'acquisizione di partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie siano condizionate da finanziamenti di importo rilevante concessi dal Gruppo alla stessa impresa o ad altre imprese del suo stesso gruppo economico.

La Local Compliance implementerà i processi necessari per essere informata tempestivamente sulle partecipazioni qualificate detenute dalla stessa Società o dal Gruppo al fine di poter valutare eventuali conflitti tra ciascuna di queste partecipazioni e le altre attività bancarie, in particolare la concessione di finanziamenti.

Ulteriori dettagli relativi all'identificazione di tali conflitti e alle misure organizzative in grado di attenuarli sono descritti nella Global Policy in materia di partecipazioni ed investimenti indiretti in equity e nelle relative procedure implementate dalle Società.

3.1.8 Conflitti derivanti da interessi personali esterni all'ambito lavorativo (Outside Business Interest - OBI)

Per Outside Business Interest (OBI) si intende qualsiasi attività o rapporto che non riguarda direttamente l'attività lavorativa svolta presso le Entità del Gruppo e che potrebbe influenzare, anche indirettamente, il Gruppo o i suoi clienti (a titolo esemplificativo: lo svolgimento di un secondo lavoro, il possesso di una partecipazione azionaria significativa o interessi in attività imprenditoriali).

Il Dipendente non deve detenere interessi in conflitto con quelli del Gruppo o dei suoi clienti, e deve dichiarare tempestivamente ogni nuovo interesse o attività esterna.

Ciascuna Legal Entity deve raccogliere le informazioni sugli OBI dei propri Dipendenti attraverso appositi processi.

3.1.9 Conflitti di natura organizzativa

Rientrano in questa tipologia i conflitti di interesse legati alla governance interna della Banca: 1) lo stesso dipendente ricopre più di un ruolo manageriale (double-hat); 2) un Dipendente viene nominato membro di un organismo aziendale; 3) modifiche organizzative.

1) Nomina di un Dipendente a molteplici ruoli manageriali (double hat)

La nomina di un Dipendente a più ruoli manageriali all'interno del Gruppo:

- più ruoli in Capogruppo o in una singola Società del Gruppo; oppure
- ruoli in due diverse Società del Gruppo; o
- un ruolo nella Capogruppo e uno in una Società del Gruppo

richiede l'implementazione delle seguenti misure organizzative, per gestire o ridurre i possibili COI legati a questa situazione. In particolare:

- definire quale dei ruoli assunti dal Dipendente deve essere considerato il ruolo "principale", ad esempio, assegnando specifici obiettivi nell'ambito della sua retribuzione variabile al fine di disincentivarlo da scelte di parte;
- evitare situazioni in cui misure o decisioni chiave relative a budget, obiettivi e retribuzioni siano assunte da uno dei soggetti che saranno interessati dalle stesse; o
- garantire che le delibere/decisioni collegiali aventi oggetto o implicazioni di budget, obiettivi, performances e retribuzioni vengano prese con l'astensione del Dipendente in conflitto di interesse su tali argomenti.

2) Nomina di un Dipendente a membro di organismi aziendali

La nomina di un Dipendente come Esponente Aziendale, in rappresentanza del Gruppo⁹, presso società partecipate di UniCredit, o altri enti esterni, è oggetto di una valutazione dei potenziali conflitti di interesse da parte di Compliance. Fanno eccezione le posizioni già oggetto di una valutazione standardizzata preventiva in materia di COI.

Compliance effettua questa valutazione per i candidati interni su richiesta di Group Corporate Affairs & Shareholding.

3) Conflitti derivanti da modifiche organizzative

Anche in occasione di modifiche organizzative (ad esempio, la creazione di nuove strutture organizzative), ciascuna Società del Gruppo deve adottare un processo interno che preveda, ove necessario, una valutazione preventiva da parte della funzione Compliance delle modifiche proposte, al fine di gestire eventuali conflitti di interesse derivanti dalla riorganizzazione, inclusi possibili casi di sovrapposizione tra funzioni operative e funzioni di controllo

3.1.10 Conflitti derivanti dall'assegnazione di servizi e attività a fornitori esterni

La selezione di fornitori esterni (inclusi i fornitori di servizi esternalizzati, c.d. outsourcers) può generare conflitti di interesse, in particolare, nei casi in cui UniCredit abbia concesso un finanziamento rilevante a un fornitore da cui acquista anche beni o servizi. In questo caso, la decisione di acquisto potrebbe essere influenzata, o apparire influenzata, da quel rapporto finanziario.

Al fine di prevenire e gestire tali conflitti, si applicano queste regole:

- controlli in relazione a finanziamenti rilevanti concessi dal Gruppo a fornitori esterni¹⁰ che sono anche outsourcers, ossia finanziamenti approvati dal Group Transactional Credit Committee (GTCC) o dall'Italy Transactional Credit Committee (ITCC)¹¹;
- attività specifiche di screening richieste dalla Global Process Regulation - Outsourcer Management;
- inserimento di clausole predefinite sui COI nei contratti con gli outsourcer, calibrate in base al rischio e all'importanza dell'accordo di esternalizzazione.

4 WHISTLEBLOWING

UniCredit promuove una cultura aziendale basata su comportamenti etici e su principi di sana governance.

Qualsiasi Dipendente o Terza Parte¹² che sospetti che una persona abbia posto in essere, o stia ponendo in essere, comportamenti suscettibili di generare un conflitto di interesse, ovvero che costituiscano una violazione della presente Policy, deve effettuare tempestivamente una segnalazione attraverso gli appositi canali di **Whistleblowing**, in conformità a quanto previsto dalla **Global Policy Whistleblowing**.

⁹ La nomina di un Dipendente a organi societari di società esterne, qualora l'incarico sia ricoperto a titolo personale, è disciplinata dalla GOR "Outside Business Interests"

¹⁰ Qualora l'esternalizzazione rientri nell'ambito di applicazione della Global Policy – Provision of Investment Services and Activities under MiFID II, trovano applicazione anche la relativa normativa esterna e le pertinenti Linee Guida.

¹¹ In UniCredit S.p.A., tale attività è svolta mediante un flusso automatizzato dal sistema Credit and Guarantees (Procedura Fidi e Garanzie) verso il tool SIA Eagle

¹² Per "Terza Parte" si intende: (i) le persone fisiche o giuridiche legate alla Società da un rapporto contrattuale quali, a titolo esemplificativo, fornitori, appaltatori, consulenti esterni incaricati dalla Società mediante contratto di mandato e azionisti; (ii) qualsiasi soggetto che operi sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori; (iii) ex dipendenti ed ex consulenti/personale distaccato (secondes); (iv) i candidati a una posizione lavorativa che siano stati coinvolti in un processo di selezione del personale o in altre trattative precontrattuali; (v) i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti; (vi) tutti i componenti degli organi con funzioni esecutive, strategiche e di controllo.

riferimenti

Definizioni e acronimi	Persone Associate	insieme dei soggetti collegati ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11.
	Autorità	Qualsiasi competente Autorità di regolamentazione e di vigilanza
	Business COI Referee (BCOIR)	L'attività è svolta da Market Integrity & Customer Protection GCS. Il BCOIR opera quale punto di contatto per i Business Event Owner ai fini della gestione dei conflitti di interesse (Business COI) a livello di Legal Entity e di Gruppo. Nell'ambito di tale processo, il BCOIR si coordina con le strutture Business e Compliance delle Legal Entity interessate, effettuando una valutazione preliminare delle richieste ricevute e interagendo contestualmente con le competenti funzioni di Compliance locale. Una volta acquisita la validazione della Compliance, il BCOIR comunica l'esito al soggetto richiedente.
	Familiari stretti e prossimi congiunti ¹³	Ai fini del presente documento, sono considerati prossimi congiunti del Dipendente il coniuge, i figli, i fratelli e le sorelle, i genitori, nonché i parenti e gli affini entro il terzo grado.
	Perimetro Unico	E' definito "Perimetro unico" l'insieme composto dalle "Parti correlate" e dai "Soggetti collegati"
	Informazioni riservate	Con "Informazioni riservate", in relazione ad una persona giuridica o ad una persona fisica, si fa riferimento a informazioni che presentano un valore intrinseco per la persona in questione e che, se rese di dominio pubblico o divulgate a un competitor o a parti (terze) esterne sono suscettibili di avere conseguenze negative per la società
	Matrice dei conflitti d'interesse (i.e. "COI Matrix")	È la matrice (File Excel) o tabella che identifica e definisce le tipologie di conflitto di interesse risultanti dalle diverse combinazioni di Eventi e Operazioni.
	Conflict Owner	È la funzione organizzativa incaricata del monitoraggio dell'esistenza del COI nell'ambito delle attività delle quali è responsabile (ad esempio a livello di Divisione o di Società/Filiale Estera) e dello svolgimento delle attività necessarie per il management di riferimento (ad esempio per la sottomissione ad un Comitato decisionale). Uno dei compiti della funzione è verificare che l'Event Focal Point censisca tempestivamente e correttamente gli eventi che hanno generato il conflitto di interesse. Tale funzione è altresì responsabile di fornire consulenza e di vigilare sulla completezza, correttezza e tempestiva gestione dei conflitti di interesse, verificando che le relative attività siano state correttamente eseguite

¹³ In UniCredit S.p.A., per "prossimi congiunti" si intendono i parenti e gli affini fino al terzo grado, inclusi il coniuge, il partner convivente (more uxorio) e i relativi figli.

		al momento della richiesta di chiusura (clearance) del conflitto di interesse.
	Organi Societari (aziendali)	il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza oppure il Consiglio di Gestione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione, in funzione del sistema di amministrazione e controllo adottato dalla società.
	Esponenti aziendali	L'insieme dei soggetti che ricoprono le cariche e le funzioni rilevanti ai sensi dell'articolo 136 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).
	Dipendenti	Tutti i soggetti che prestano la propria attività in forza di un contratto di lavoro subordinato, nonché gli agenti operanti in regime di esclusiva con UniCredit.
	Event Owner	Event Owner è ciascuna unità del Business ove può determinarsi un singolo Evento (ad esempio una nuova operazione con un cliente) o una categoria di Eventi (ad esempio un nuovo prodotto/servizio), responsabile per: • raccogliere tutte le informazioni della transazione potenziale (prima di proporla/discuterla con un cliente o potenziale cliente), necessarie per l'accurata identificazione del cliente; • trasmettere le informazioni all'Event Focal Point; • aggiornare tempestivamente l'Event Focal Point sulla conclusione della transazione o sulla eliminazione della stessa
	Event Focal Point	L'Event Focal Point è la funzione organizzativa responsabile per la tempestiva registrazione ed aggiornamento di ciascun Evento e delle connesse informazioni ricevute dall'Event Owner nel tool dedicato (SIA EAGLE)
	Eventi	Attività e tipologie di rapporti concernenti il Gruppo e i suoi Dipendenti, dalle quali possono derivare potenziali conflitti di interesse.
	Group COI Referent	La struttura di Group Compliance incaricata della gestione di COI a livello di Gruppo, responsabile per: • la definizione e l'aggiornamento del Modello di Gestione di Gruppo dei COI (comprese le relative misure) • la diffusione del Modello di Gestione di Gruppo dei COI alle Società del Gruppo e del supporto nella definizione dei Modelli locali e delle relative validazioni
	Local COI Referent	La/e strutture locali di Compliance, o la persona per la singola Società, che sulla base di quanto previsto dalla mission della struttura all'interno del Regolamento Aziendale ha la responsabilità della gestione delle singole fattispecie di COI. Pertanto, a seconda delle diverse tipologie di COI gestite, possono essere diverse funzioni di Compliance all'interno della stessa Società/Legal Entity
	Gruppo	il Gruppo UniCredit, costituito da UniCredit S.p.A. e dalle società/Legal Entity che ne fanno parte, secondo il perimetro di Gruppo di volta in volta vigente.
	Società Capogruppo	UniCredit S.p.A

	Barriere Informative (c.d. "Chinese Walls")	Barriere Informative (c.d. "Chinese Walls"): misure fisiche, elettroniche e organizzative finalizzate alla gestione delle Informazioni Privilegiate (Inside Information) e dei conflitti di interesse, al fine di garantire il rispetto degli obblighi normativi e contrattuali connessi alla divulgazione di tali informazioni. Tali misure contribuiscono altresì a prevenire la diffusione inappropriata delle informazioni tra strutture organizzative che potrebbero trovarsi in situazioni di conflitto di interesse.
	Informazioni privilegiate	Informazioni rientranti nella definizione di cui al Regolamento UE Nr. 596/2014 in materia di abusi di mercato (c.d. MAR)
	Misure organizzative	Misure/interventi finalizzati a mitigare/neutralizzare i diversi COI individuati e descritti nella COI Matrix
	Parti correlate	L'insieme dei soggetti in base alla definizione del Regolamento CONSOB ("Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche)
	Personale rilevante	i Dipendenti e i componenti degli Organi Societari del Gruppo.
	Partecipazione Rilevante	Si definisce partecipazione rilevante quando il Gruppo manterrà una partecipazione con influenza notevole. Ad esempio, una partecipazione compresa tra il 10%, se la partecipata è quotata, o il 20% se la partecipata non è quotata e il 50% o un'influenza notevole (ad esempio attraverso il potere di nominare organi esecutivi o la presenza di diritti di veto su temi rilevanti tali da influenzare la sua governance, ecc.). La presente norma non si applica alle operazioni infragruppo.
	Stakeholders	Detentori di interessi diversi, ad esempio, gli azionisti ed i clienti